

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 429/10^a

2^a COMM. CONSILIARE

J lmo
27.05.19
M

**Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Franco Sergio recante:
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 2019, n. 4"**

RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente proposta di legge è volta ad apportare alcune Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 2019, n. 4 (Norme per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale da destinare alla vendita diretta).

L'intervento di novellazione normativa si rende opportuno al fine di superare i rilievi evidenziati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Tali profili di criticità rischiano di compromettere, in sede di applicazione della legge de qua, il processo di modernizzazione delle attività agricole, come avviato a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 228 del 2001 con la riscrittura dello statuto della impresa agricola, nonché di pregiudicare il raggiungimento delle finalità sottese alla legge regionale stessa.

In particolare, alcune delle norme recate dalla legge 4/2019, per come formulate, apparirebbero pregiudicare o limitare le potenzialità della vendita diretta dei prodotti agricoli. È evidente, infatti, che in assenza di specifiche e reali "clausole di salvezza" delle disposizioni vigenti in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli, la legge regionale n. 4 cit. paradossalmente potrebbe penalizzare le non meglio definite "piccole produzioni agricole locali" di cui all'articolo 1, le quali produzioni sono, subito dopo, individuate nei "prodotti agricoli di allevamento di esclusiva produzione aziendale".

Inoltre, apparirebbe inutile l'aggravio burocratico per le imprese agricole calabresi recato nella disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 2, laddove subordina l'esercizio dell'attività di vendita diretta alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), finendo così per risultare in netta antitesi con la normativa statale sulla vendita diretta dei prodotti agricoli che, come è noto, prevede l'invio di una mera comunicazione. Sempre con riferimento all'articolo 3 ulteriore perplessità suscita il fatto che non si tenga conto che l'obbligo di registrazione (c.d. "notifica sanitaria") di cui all'articolo 6 del

regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si considera assolto dalle imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa per espressa previsione dell' articolo 1-bis, comma 2, del D.L. n. 91 del 2014, conv. in legge n. 114 del 2014).

Pertanto alla luce di quanto premesso si propongono le seguenti modifiche recate nei primi 7 articoli, che novellano i primi 7 articoli della legge al fine di dare maggiore chiarezza e facilitare l'esercizio dell'attività.

Descrizione articolato

L'articolo 1, sostitutivo dell'articolo 1 della lr 4/2019, introduce una sorta di clausola di salvaguardia per le piccole produzioni agricole locali in base alle disposizioni vigenti in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 228/2001.

L'articolo 2, sostituendo l'art. 2 della lr 4/2019, chiarisce i destinatari degli interventi previsti evitando antinomie con quanto già previsto del d.lgs. 228/2001.

L'articolo 3, novellando i commi 1 e 2 dell'art. 3 della lr 4/2019, esonera dall'obbligo di registrazione (c.d. notifica sanitaria) le imprese già in possesso dell'autorizzazione o nulla osta sanitario; inoltre, esclude la disposizione che subordina l'esercizio dell'attività di vendita diretta alla presentazione di una segnalazione di inizio attività e la sostituisce con una semplice comunicazione come previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 228/2001.

L'articolo 4, riscrivendo l'articolo 4 della lr 4/2019, fornisce la definizione di cosa si intende, ai fini della presente legge, per piccole produzioni agricole locali.

L'articolo 5, modificando l'articolo 5 della lr 4/2019, reca norme di coordinamento del testo rispetto alle modifiche apportate dalla seguente proposta.

L'articolo 6 riscrive l'articolo 6 della lr 4/2019, rendendo meno onerosi i requisiti dei locali per la trasformazione e confezionamento di "piccoli quantitativi".

L'articolo 7, integrando la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della lr 4/2019, dispone che il regolamento di attuazione della presente legge deve definire anche tipologie dei prodotti agricoli, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi piccoli quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina delle piccole produzioni agricole e locali di cui alla presente legge.

Infine, gli articoli 8 e 9 recano rispettivamente la clausola di neutralità finanziaria e la disposizione dell'entrata in vigore.

RELAZIONE FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: **Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 2019, n. 4.**

La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata e dal complesso delle disposizioni, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1.	Norma a carattere ordinamentale. (§ descrizione articolato)	//	//	//
Art. 2.	Norma a carattere ordinamentale. (§ descrizione articolato)	//	//	//
Art. 3.	Norma a carattere ordinamentale. (§ descrizione articolato)	//	//	//
Art. 4.	Norma a carattere ordinamentale. (§ descrizione articolato)	//	//	//
Art. 5.	Norma a carattere ordinamentale. (§ descrizione articolato)	//	//	//
Art. 6.	Norma a carattere ordinamentale. (§ descrizione articolato)	//	//	//
Art. 7.	Norma a carattere ordinamentale. (§ descrizione articolato)	//	//	//
Art. 8.	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.	//	//	//
Art. 9.	In ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria:

Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
//	//	//	//
Totale	//	//	//

Art.1

(Sostituzione art. 1 della l.r. 4/2019)

1. *L'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 2019, n. 4 (Norme per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale da destinare alla vendita diretta) è sostituito dal seguente: "Art. 1 (Obiettivi) –1. Fatta salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la presente legge, in coerenza con gli obiettivi di flessibilità contenuti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale, è finalizzata a promuovere e sostenere la produzione, trasformazione e vendita delle piccole produzioni agricole e locali, come definite ai sensi dell'articolo 4, agevolandone la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento."*

Art.2

(Sostituzione art. 2 della l.r. 4/2019)

1. *L'articolo 2 della legge regionale 25 gennaio 2019, n. 4 (Norme per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale da destinare alla vendita diretta) è sostituito dal seguente: "Art. 2 (Destinatari) – 1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono: a) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile; b) le cooperative agricole di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228."*

Art.3

(Modifiche ed integrazione art. 3 della l.r. 4/2019)

1. *I commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 2019, n. 4 (Norme per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale da destinare alla vendita diretta) sono sostituiti dai seguenti: "1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 4, sono soggette a notifica sanitaria, da presentarsi ai competenti uffici dello sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune in cui ha sede legale l'impresa o presso gli uffici SUAP del comune ove ha sede operativa l'impresa.*

2. *L'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli di cui all'articolo 4, si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 228/2001."*

Art.4

(Sostituzione art. 4 della l.r. 4/2019)

1. *L'articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 2019, n. 4 (Norme per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale da destinare alla vendita diretta) è sostituito dal seguente: "Art. 4 (Piccole produzioni agricole e locali) – 1. Ai fini della presente legge, per piccole produzioni agricole e locali si intendono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o trasformati, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola, destinati, in piccole quantità in termini assoluti, alla degustazione e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della regione."*

Art.5

(Modifiche ed integrazioni all'art. 5 della l.r. 4/2019)

1. *All'articolo 5 della legge regionale 25 gennaio 2019, n. 4 (Norme per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale da destinare alla vendita diretta) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:*

- a) *al comma 1 le parole: "all'articolo 4, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3, comma 1";*
- b) *al comma 3 le parole: "all'articolo 4, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "alla presente legge";*
- c) *al comma 4 le parole: "i prodotti" sono sostituite dalle seguenti: "ai prodotti";*

Art.6

(Sostituzione art. 6 della l.r. 4/2019)

1. *L'articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 2019, n. 4 (Norme per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale da destinare alla vendita diretta) è sostituito dal seguente: "Art. 6 (Condizioni di utilizzo del locale di lavorazione) – 1. Per lo svolgimento delle diverse fasi di lavorazione dei prodotti di cui all'articolo 4 è consentito utilizzare uno stesso locale e le medesime attrezzature, nel rispetto delle procedure di autocontrollo redatte nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e, comunque, in modo tale che le tempistiche e le modalità di preparazione e separazione degli alimenti rispettino le indicazioni sulle norme igienico-sanitarie."*

Art.7

(Modifiche ed integrazioni all'art. 7 della l.r. 4/2019)

1. *La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2019, n. 4 (Norme per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza*

aziendale da destinare alla vendita diretta) è sostituita dalla seguente:

“a) il regolamento di attuazione della presente legge, con cui sono definite le tipologie dei prodotti agricoli, anche trasformati, con l’indicazione dei relativi piccoli quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina delle piccole produzioni agricole e locali di cui alla presente legge. Con il medesimo regolamento sono definiti i requisiti strutturali e igienico-sanitari relativi alla lavorazione, trasformazione e confezionamento, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) 178/2002, dal regolamento (CE) 852/2004 e dal regolamento (CE) 853/2004.”.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 16 maggio '19

Consigliere Franco SERGIO

